

{mosimage} Si deve dunque concludere che gli articoli 1 e 2 della legge n. 339 sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di "moratoria" per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione. Considerato il carattere pregiudiziale delle questioni rispetto alla decisione di merito del presente giudizio, ragion per cui questo giudicante ritiene necessaria la delibazione sui punti indicati da parte del giudice delle leggi, letto l'art. 23 l. n. 87/53 ...

PQM sospende il procedimento n. 7618/2003 R.G. Lavoro - Trib. Napoli - ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite nel presente giudizio e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Napoli, 23.06.2008.

e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it